

RIPETIZIONE INDEBITO

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 20427 del 23 luglio 2024

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Pubblico impiego contrattualizzato - Pagamento di emolumenti in misura maggiore - Azione di ripetizione di indebito - Mancanza originaria della causa solvendi - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento - Sussistenza - Dalle successive verifiche datoriali - Esclusione - Fattispecie.

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, **il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito** - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - **decorre dal momento dell'erogazione** e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 24628 del 2015 Rv. 638043-01, N. 2660 del 2019 Rv. 652622-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2009 Rv. 607218-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 11659 del 30 aprile 2024

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpl) - Ripetizione di indebito - Inapplicabilità regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico e per l'indebito assistenziale - Ragioni - Applicazione dell'art. 2033 c.c. - Condizioni.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere.

La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpl) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 846 del 2024 Rv. 669768-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 35485 del 19 dicembre 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Dipendenti pubblici - Attività retribuite svolte in favore di soggetti terzi senza autorizzazione - Diritto del datore di ricevere il compenso ex art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 d.lgs. n. 80 del 1998 - Prestazioni rese in esecuzione di incarichi assunti anteriormente all'entrata in vigore della disposizione - Applicabilità - Sussistenza.

L'art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 - che attribuisce all'amministrazione di appartenenza il diritto di riscuotere il compenso dovuto al dipendente, o dallo stesso già percepito, per le prestazioni rese in violazione del divieto, per il pubblico impiegato, di svolgere attività retribuite senza autorizzazione - **si applica anche alle prestazioni successive all'entrata in vigore della citata disposizione in esecuzione di incarichi antecedenti alla stessa.**

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26 Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2011 Rv. 618621 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 24807 del 18 agosto 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Revoca dell'assegno "ad personam" previsto da contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali - Importi già erogati ai lavoratori - Ripetibilità - Sussistenza - Art. 2033 c.c. - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nel caso di **revoca dell'assegno "ad personam"** previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, **la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito**, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del

pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebitato a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 30748 del 2021 Rv. 662615 - 01, N. 17648 del 2023 Rv. 668184 - 01, N. 4323 del 2017 Rv. 643096 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24645 del 16 agosto 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Declaratoria di nullità dell'apposizione del termine e ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato - Cessazione dello "status" di disoccupazione - Conseguenze - Indennità di mobilità - Indebito previdenziale - Configurabilità.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che **l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) configura un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.**

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 23306 del 2019 Rv. 655059 - 01, N. 31373 del 2019 Rv. 655992 - 01, N. 8385 del 2019 Rv. 653208 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 17648 del 20 giugno 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) EE.LL. - Recupero delle somme indebitamente pagate ex art. 4, comma 1, d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014 - Deroga all'art. 2033 c.c. - Esclusione - Somme illegittimamente versate al dipendente - Conseguenze.

La disciplina per il recupero delle somme pagate dagli enti locali in base a **disposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulle per violazione dei vincoli finanziari**, dettata dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014, **non costituisce una deroga all'art. 2033 c.c.**, con la conseguenza **che la P.A.**

può ripetere, nelle ipotesi previste da tale norma, **le somme illegittimamente versate** direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/03/2014 num. 16 art. 4 com. 1, Legge 02/05/2014 num. 68 art. 1
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 13479 del 2018 Rv. 648739 - 01